COMUNE DI LENO Provincia di Brescia

STATUTO

COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale il 30.11.2004 con delibera n.36 Modificato dal Consiglio Comunale con delibera n.40 del 05.08.2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2023 Pubblicato all'Albo Pretorio il 04/12/2023 Esecutivo dal 04/01/2024

TITOLO PRIMO: PRINCÌPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

- art. 1 Definizione
- art. 2 Territorio
- art. 3 Stemma e gonfalone
- art. 4 Albo pretorio

TITOLO SECONDO: COMPITI E FUNZIONI

- art. 5 Funzioni
- art. 6 Sicurezza e tutela della salute
- art. 7 Tutela e promozione del patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico
- art. 8 Promozione del patrimonio culturale, dello sport e del tempo libero
- art. 9 Assistenza
- art. 10 Assetto e utilizzazione del territorio
- art. 11 Sviluppo economico
- art. 12 Compiti del Comune per servizi di competenza statale e regionale
- art. 13 Rapporti istituzionali
- art. 14 Ricognizioni di compiti e servizi

TITOLO TERZO: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- art. 15 Gli organi
- art. 16 Gli amministratori
- art. 17 Pari opportunità

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- art. 18 Composizione ed elezione
- art. 19 Presidenza
- art. 20 Funzioni
- art. 21 Competenze
- art. 21 bis Approvazione di un bilancio ambientale
- art. 22 Prima adunanza
- art. 23 Sedute e deliberazioni
- art. 24 Pubblicazione delle deliberazioni
- art. 25 Pubblicità delle sedute
- art. 26 Votazioni
- art. 27 I Consiglieri comunali
- art. 28 Il Consigliere incaricato
- art. 29 I Gruppi consiliari
- art. 30 Assessori non Consiglieri comunali
- art. 31 Commissioni comunali
- art. 32 Commissioni speciali
- art. 33 Regolamento consiliare

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- art. 34 Composizione
- art. 35 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- art. 36 Definizione delle linee programmatiche
- art. 37 Competenze della Giunta
- art. 38 Organizzazione della Giunta
- art. 39 Funzionamento della Giunta

- art. 40 Mozione di sfiducia
- art. 41 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- art. 42 Cessazione dei singoli componenti della Giunta

CAPO IV - IL SINDACO

art. 43 - Funzioni e competenze

TITOLO QUARTO

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

- art. 44 Criteri e principi
- art. 45 Ordinamento dei servizi e degli uffici
- art. 46 Forme di gestione dei servizi

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

- art. 47 Convenzioni
- art. 48 Consorzi
- art. 49 Accordi di programma

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- art. 50 Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 51 Stato giuridico del personale dipendente
- art. 52 Determinazione degli organici
- art. 53 I responsabili dei servizi e degli uffici
- art. 54 Collaborazioni esterne
- art. 55 Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE

- art. 56 Stato giuridico e trattamento economico
- art. 57 Funzioni del Segretario Comunale

TITOLO QUINTO: ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

- art. 58 Ordinamento
- art. 59 Demanio e patrimonio
- art. 60 Attività finanziaria del Comune
- art. 61 Contabilità comunale: il bilancio
- art. 62 Contabilità comunale: il conto consuntivo
- art. 63 I contratti
- art. 64 Revisione economico-finanziaria
- art. 65 Controllo economico della gestione
- art. 66 Tesoreria
- art. 67 Responsabilità

TITOLO SESTO: PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 68 Principi
- art. 69 Istituti della partecipazione
- art. 70 Libere forme associative

- art. 71 Comitati di gestione
- art. 72 Organismi di partecipazione e di consultazione
- art. 73 Referendum
- art. 74 Istanze Petizioni Proposte
- art. 75 Diritto di azione popolare
- art. 76 Partecipazione al procedimento amministrativo
- art. 77 Diritto di informazione e di accesso agli atti
- art. 78 Diritto di accesso alle strutture comunali
- art. 79 Funzionamento della pubblica amministrazione e ruolo del Consiglio Comunale

TITOLO SETTIMO: IL DIFENSORE CIVICO

art. 80 - Istituzione ufficio

TITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 81 Approvazione dello statuto e sue variazioni
- art. 82 Entrata in vigore dello statuto

TITOLO PRIMO

PRINCÌPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - DEFINIZIONE

- 1 Il Comune di Leno è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto, dotato di autonomia statutaria, normativa, amministrativa e organizzativa.
- 2 Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3 Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 4 Il Comune di Leno esercita le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, sia alle decisioni che alla gestione dei servizi pubblici.
- 5 Il Comune di Leno favorisce la gestione ottimale dei servizi pubblici, anche mediante accordi con altri enti, e partecipa attivamente ai processi di razionalizzazione posti in essere dallo Stato e dalla Regione Lombardia.
- 6 L'organizzazione e la gestione dei servizi è improntata al principio di separazione tra indirizzi politicoamministrativi e gestione, spettando i primi agli organi comunali, i secondi alla struttura burocratica.

Art. 2 - TERRITORIO

- 1 Il Comune di Leno comprende la parte del suolo nazionale delimitato col piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2 Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.
- 3 Il territorio del Comune è composto dal capoluogo "Leno" e dalle frazioni denominate "Castelletto", "Porzano" e "Milzanello". La sede dell'ente, degli organi istituzionali e degli uffici è ubicata nel capoluogo.
- 4 Sedi o delegazioni decentrate potranno essere realizzate anche nelle frazioni.

Art. 3 - STEMMA E GONFALONE

- 1- Il Comune di Leno ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.
- 2- Lo stemma è di argento, al leone di oro rampante, rivolto, sormontato da una stella pure d'oro ed è circondato da due rami di quercia e di alloro annodati da un nastro tricolore. Lo stemma è sormontato dalla corona di Comune formata da un cerchio aperto da quattro pusterle, tre visibili, con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte, nove visibili, ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine e il tutto di argento murato di nero.
- 3 Il gonfalone è formato da un drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma Comunale con l'iscrizione d'argento "Comune di Leno". Le parti di metallo ed i cordoni sono color argento, l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune. Sul gambo sono posti il nome del Comune, cravatta e nastri dei colori nazionali frangiati di argento.
- 4- L'apposito regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 4 - ALBO PRETORIO

- 1 È individuato con provvedimento di Giunta un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2 Il Segretario Comunale, in esercizio della sua funzione certificatoria, cura l'affissione degli atti, di cui al precedente comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne attesta l'avvenuta pubblicazione, quando richiesto.

TITOLO SECONDO COMPITI E FUNZIONI

Art. 5 - FUNZIONI

- 1 Il Comune di Leno svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2 Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali convenienti, il Comune di Leno attua sia forme di decentramento sia forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, favorendo a tal fine apposite intese con i Comuni limitrofi.

ART. 6 - SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

- 1 Il Comune di Leno concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; assume idonei provvedimenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente.
- 2 In collaborazione con gli enti preposti e con la propria organizzazione, assicura ai cittadini le condizioni di una civile convivenza nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato.

Art. 7 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

- 1 Il Comune di Leno adotta le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e dell'aria.
- 2 Tutela e promuove il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8 - PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

- 1 Il Comune di Leno promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Sostiene e incentiva associazioni culturali che svolgono servizio continuativo e particolarmente attive nella vita sociale della collettività.
- 2 Incoraggia e favorisce le attività artistiche, lo sport, il turismo sociale e giovanile; sostiene e promuove manifestazioni d'arte e di cultura.

Art. 9 - ASSISTENZA

1 - Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con precipuo riferimento agli anziani, ai minori e ai cittadini diversamente abili, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà.

Art. 10 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1 - Il Comune di Leno promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, privilegiando in tutti i settori il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 11 - SVILUPPO ECONOMICO

1 - Il Comune di Leno sostiene, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dei servizi.

2 - Concorre a salvaguardare e a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione secondo princìpi che mirano a conciliare le esigenze della produzione con quelle, inderogabili, della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

Art. 12 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

- 1 Il Comune di Leno, per conto dello Stato italiano, gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 2 Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
- 3 Il Comune di Leno esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento le risorse necessarie.

Art. 13 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

1 - Il Comune di Leno concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Art. 14 - RICOGNIZIONE DI COMPITI E SERVIZI

1 - Con apposito provvedimento, il Consiglio Comunale di Leno provvederà alla ricognizione delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, nonché dei servizi e delle funzioni che possono essere esercitati in forma associata con altri enti o affidati al "privato" in base al principio di sussidiarietà, esplicitando i parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione che si intendono raggiungere con la scelta operata.

TITOLO TERZO ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15 - GLI ORGANI

1 - Sono organi del Comune di Leno il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 16 - GLI AMMINISTRATORI

1 - La legge individua i soggetti a cui è attribuita la qualifica di amministratore locale e disciplina la loro condizione giuridica.

Art. 17 - PARI OPPORTUNITÀ

1 - Il Comune di Leno promuove iniziative finalizzate a realizzare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Promuove altresì l'accesso e la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché di enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

- 1 L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, fatto salvo quanto stabilito dal presente statuto in merito alla decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
- 2 In relazione alle norme vigenti e al dato demografico, il Consiglio Comunale di Leno è composto dal Sindaco e da venti membri.

Art. 19 - PRESIDENZA

- 1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire la figura del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 2 Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, se istituito, dal Presidente del Consiglio Comunale.
- 3 Il medesimo assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio e delle Commissioni, sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 4 La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto.

Art. 20 - FUNZIONI

- 1 Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo.
- 2 Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali, nonché dal presente statuto.
- 3 È garante, inoltre, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.
- 4 Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni disciplina le modalità con cui sono forniti allo stesso, nonché ai gruppi consiliari, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, utilizzando gli uffici comunali e il personale di ruolo ivi inquadrato.

Art. 21 - COMPETENZE

- 1 Il Consiglio Comunale ha competenza su tutte la materie previste espressamente dalla legge e dal presente statuto e in particolare sui seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, le eventuali deroghe ad essi, i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni con altri Comuni, quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale o di altri funzionari;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 2 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 bis – APPROVAZIONE DI UN BILANCIO AMBIENTALE 1

- 1 Il Consiglio Comunale, nella seduta dedicata all'esame ed approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Giunta Comunale, approva un bilancio ambientale, con indicazione delle risorse e i progetti che si intende destinare alla cura e tutela dell'ambiente.
- 2 Il Consiglio Comunale, nella seduta dedicata all'esame e approvazione del rendiconto, su proposta della Giunta Comunale, verifica lo stato di realizzazione dei progetti e delle risorse impegnate."

Art. 22 - PRIMA ADUNANZA

- 1 La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2 L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti e al giuramento del Sindaco.

_

¹ Articolo aggiunto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 41/2023

Art. 23 - SEDUTE E DELIBERAZIONI

- 1 Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o, se istituito, dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne presiede i lavori, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
- 2 Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza e trovano completa e precisa definizione nel Regolamento del Consiglio e delle Commissioni, anche per quanto attiene la validità delle stesse, prevedendo che in ogni caso debbano essere presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune di Leno, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
- 3 Il Segretario Comunale è responsabile della formulazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse all'esecutività dello stesso.

Art. 24 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1 Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2- Le deliberazioni del Consiglio Comunale diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 25 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 26 - VOTAZIONI

- 1 Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di mano.
- 2 Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 27 - I CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
- 2 Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 3 I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
- 4 Le discipline e i modi di esercizio di tali diritti sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
- 5 I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 6 I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
- 7 I Consiglieri hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo la norma prevista dall'art. 39, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
- 8 I Consiglieri hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste dall'art. 127 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 9 I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
- 10 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti, previa contestazione da parte del Sindaco o, se istituito, del Presidente del Consiglio Comunale, e qualora nei successivi 15 giorni non sia pervenuta allo stesso alcuna giustificazione. Il Presidente, nei successivi 15 giorni, convoca il Consiglio Comunale per la valutazione delle cause di giustificazione, per l'eventuale adozione del provvedimento motivato di decadenza e per la surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto. Il provvedimento di decadenza del Consigliere deve essere approvato dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

11 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente, nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 28 - Il CONSIGLIERE INCARICATO

- 1 Il Sindaco, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale, può incaricare uno o più Consiglieri delle funzioni di collaboratore del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
- 2 Il Consigliere incaricato, in accordo con l'Assessore, svolge compiti di approfondimento tematico.
- 3 Il Sindaco può revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Art. 29 - GRUPPI CONSILIARI

- 1 I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
- 2 Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, subito dopo gli adempimenti previsti all'art. 22, comma 2 del presente statuto, i Consiglieri primi eletti di ogni lista comunicano al Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari.
- 3 È istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono precisate dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
- 4 Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coerentemente con l'assetto organizzativo dell'ente e la consistenza numerica di ognuno di essi.
- 5 È possibile prevedere la formazione di un Gruppo Misto con relativo Capogruppo, purché sia formato da un numero minimo di tre Consiglieri Comunali.

Art. 30 - ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute consiliari e alla discussione.
- 2 Gli stessi non concorrono al computo per la validità della seduta e non hanno diritto al voto.

Art. 31 - COMMISSIONI COMUNALI

- 1 Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni consultive.
- 2 Il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni ne disciplina la composizione, le competenze, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.

Art. 32 - COMMISSIONI SPECIALI

- 1 Il Consiglio Comunale può costituire commissioni di indagine su argomenti di interesse pubblico e comunque strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
- 2 Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza alle minoranze.
- 3 Un quinto dei Consiglieri assegnati può chiedere l'istituzione di una commissione speciale, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
- 4 Con la delibera istitutiva il Consiglio Comunale disciplina anche i compiti e il funzionamento della commissione.

Art. 33 - REGOLAMENTO CONSILIARE

- 1 Il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:
 - a) la definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;
 - b) le modalità di convocazione e di notifica dell'avviso;
 - c) la formulazione dell'ordine del giorno;
 - d) la presidenza delle sedute;
 - e) la validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - f) le modalità di svolgimento delle sedute;
 - g) i procedimenti di approvazione degli atti;
 - h) le sedute segrete;
 - i) le votazioni a scrutinio segreto;
 - j) la verbalizzazione e partecipazione del Segretario Comunale;
 - k) il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
 - 1) il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - m) i criteri per la convocazione su iniziativa dei Consiglieri;
 - n) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - o) diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
 - p) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze;
 - q) le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il Consiglio Comunale e i gruppi consiliari, mediante l'utilizzo delle strutture e del personale comunale.
- 2 Il regolamento e ogni sua successiva variazione o modifica sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34 - COMPOSIZIONE

- 1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sette.
- 2 Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 3 La posizione giuridica e le indennità previste per il Sindaco e per gli Assessori sono regolate dalla legge.
- 4 Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 35 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

- 1 Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.
- 2 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco che deve essere scelto tra i Consiglieri Comunali, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

Art. 36 - DEFINIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

- 1 Il Sindaco, sentita la Giunta, entro la prima seduta successiva alla convalida degli eletti, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Il Consiglio Comunale procede all'esame della proposta di cui al precedente comma, alla sua discussione ed eventuale integrazione, concludendo i propri lavori con apposita votazione.

Art. 37 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o degli organi burocratici; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3 In particolare spetta alla Giunta Comunale l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base ai principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 1 L'attività della Giunta è collegiale.
- 2 Per esigenze organizzative, di indirizzo e di controllo gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.
- 3 Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con proprio provvedimento.
- 4 Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni che sono state conferite ad ogni Assessore e le successive modifiche.
- 5 Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 6 Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 7 Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.
- 8 Forniscono ai dirigenti dell'ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo.

Art. 39 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1 La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta.
- 2 In assenza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
- 3 La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 4 Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 5 In caso di necessità alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco, anche i Revisori dei conti.
- 6 Il Segretario Comunale è responsabile della formalizzazione degli atti deliberativi e della loro pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 7 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 40 - MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1 Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 41 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

- 1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 2 Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 3 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili, producendo gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
- 4 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 42 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1 Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) decadenza.
- 2 Le dimissioni del membro della Giunta sono presentate al Sindaco, che provvede alla relativa sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta disponibile.
- 3 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile.
- 4 Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo. Alla relativa sostituzione provvede il Sindaco con successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 43 - FUNZIONI E COMPETENZE

- 1 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 2 Il Sindaco rappresenta l'ente; convoca e presiede la Giunta e, quando non è istituito il Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale, e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 4 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici e commerciali, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 5 In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.
- 6 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 7 Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 8 Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali in materia.
- 9 Il Sindaco nomina, nei termini di legge, il Segretario Comunale, nonché procede alla revoca dello stesso con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, in caso di violazione dei doveri d'ufficio.
- 10 Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella prima seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

- 11 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 12 Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale qualora non sia istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale, e la Giunta, ne fissa gli argomenti e determina il giorno della seduta;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - d) provvede affinché siano osservati i regolamenti;
 - e) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - f) promuove e coordina le attività di protezione civile;
 - g) sovrintende al servizio di polizia municipale;
 - h) adotta le ordinanze ordinarie che non rientrino nelle competenze dei responsabili dei servizi, in base a norme di legge, di statuto o di regolamenti;
 - i) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo statuto, con particolare riferimento all'informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali.
- 13 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 14 Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 15 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 16 Chi sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza esercita anche le funzioni di cui ai precedenti commi 13, 14 e 15.
- 17 Nell'ambito dei servizi di cui ai commi suddetti, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti e altri servizi di carattere generale.
- 18 Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 12, nonché dall'art. 14 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Sindaco non può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a un Consigliere Comunale.
- 19 Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui ai commi 12 e seguenti del presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
- 20 Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
- 21 Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 13, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

TITOLO QUARTO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Art. 44 - CRITERI E PRINCÌPI

- 1 Il Comune di Leno organizza i propri servizi e gli uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali decisi dal Consiglio Comunale.
- 2 Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia, della economicità della gestione, anche perseguendo lo snellimento e la semplificazione delle procedure burocratiche.
- 3 Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, che competono agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, che spettano al Segretario Comunale e ai responsabili di servizio.
- 4 Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7.8.1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.

Art. 45 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

- 1 Il Comune di Leno provvede, nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni e attività vòlte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2 Il Regolamento comunale di organizzazione specifica le funzioni, i compiti e i servizi dell'ente, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, così come previsto dall'art. 44 del presente statuto.

Art. 46 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

- 1 Il Consiglio Comunale delibera la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società a prevalenza di capitale pubblico comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) mediante il ricorso alla unione, ai sensi dell'art. 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o all'esercizio associato delle funzioni, ai sensi dell'art. 33 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 2 La costituzione e il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 3 Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione del servizio quando lo stesso può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di profitto economico, attuando il principio di sussidiarietà.
- 4 La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anziani pensionati o da soggetti professionalmente idonei, nel rispetto della normativa vigente.
- 5 Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune in seno ai consigli di amministrazione delle società controllate, scegliendoli preferibilmente tra i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

6 - Ai sensi del comma 5 art.46 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, non costituiscono cause di ineleggibilità od incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferiti agli amministratori comunali, in base a norme di legge, di statuto o regolamento, in ragione del mandato elettivo.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

Art. 47 - CONVENZIONI

- 1 Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 - CONSORZI

- 1 Il Comune di Leno può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.
- 2 A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- 4 Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità stabilite dall'art. 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 50 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

1 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento comunale di organizzazione fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione di personale, definisce l'articolazione delle strutture secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

Art. 51 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1 - Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dal C.C.N.L. di comparto.

Art. 52 - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

- 1 Con proprio atto il Sindaco provvede al conferimento della titolarità degli uffici, in coerenza con la dotazione organica del personale e con l'ordinamento organizzativo di cui all'art. 45, comma 2 del presente statuto.
- 2 La Giunta comunale verifica e aggiorna annualmente la consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantità e alla qualità dei servizi e provvede a garantire la copertura dei posti vacanti secondo le norme stabilite dalla legge e in rapporto alle disponibilità previste in bilancio.
- 3 Al fine di valorizzare le professionalità e le esperienze maturate all'interno della struttura burocratica, l'ente attua, ove possibile, procedure concorsuali interne, fissate dal Regolamento comunale di organizzazione, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso concorsi pubblici.

Art. 53 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

- 1 Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, di cui all'art. 52, comma 1 del presente statuto, sono previsti posti di responsabili con adeguata ed elevata specializzazione.
- 2 La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 54 - COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1 Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 2 Le collaborazioni esterne verranno avviate secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento comunale di organizzazione.

Art. 55 - IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1 Nel rispetto dei principi enunciati all'art. 50 del presente statuto sono disciplinate con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei C.C.N.L. e della contrattazione decentrata le seguenti materie:
 - a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità e i doveri dei dipendenti;
 - h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
 - i) l'orario di lavoro.

CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 56 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1 Il Comune di Leno ha un Segretario titolare, pubblico dipendente da apposita Agenzia e iscritto in apposito Albo.
- 2 Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1 Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività;
 - b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale. Assicura anche a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- e) organizza le modalità di accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e dei cittadini;
- f) vigila sulla attuazione delle norme previste in materia di provvedimenti amministrativi, di cui alla legge 7.8.1990 n. 241;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- 2 Il Segretario comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale e risponde del loro funzionamento all'Amministrazione Comunale.
- 3 Ai sensi dell'art. 108 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il Comune può dotarsi di un Direttore Generale.

TITOLO QUINTO ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 58 - ORDINAMENTO

- 1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.
- 2 Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Leno è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3 Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 59 - DEMANIO E PATRIMONIO

- 1 Il Comune di Leno ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2 I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3 Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 60 - ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

- 1 La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti statali e regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
- 2 Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 61 - CONTABILITÀ COMUNALE: IL BILANCIO

- 1 Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 2 Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 3 Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- 4 Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, a pena di nullità dell'atto. Sulla proposta di atti degli organi collegiali, che non siano meri provvedimenti di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, ove sussista un impegno di spesa o una diminuzione di entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 5 Con l'apposito Regolamento di contabilità sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 62 - CONTABILITÀ COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

- 1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3 La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 63 - I CONTRATTI

- 1 Per l'esecuzione di lavori, per le forniture di beni e servizi, per le vendite, gli acquisti a titolo oneroso, le permute, le locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante appalti.
- 2 Le norme relative al procedimento di individuazione del contraente sono stabilite dalle norme nazionali e comunitarie per quanto di competenza e dal vigente regolamento dei contratti.
- 3 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare dal responsabile del procedimento di spesa in questione, secondo quanto disciplinato nel regolamento, di cui al comma precedente.
- 4 In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio o dell'ufficio interessato, individuato con gli appositi atti di nomina.
- 5 Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 64 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1 Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità delle disposizioni di cui all'art. 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 2 I Revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3 Il Collegio dei Revisori, in conformità alle norme del regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 4 A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
- 5 Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6 I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 65 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

- 1 I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati relativi agli uffici e ai servizi cui sono preposti e ne riferiscono alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti necessari.
- 2 Il Regolamento di contabilità stabilisce il procedimento di verifica e di controllo.

Art. 66 - TESORERIA

- 1 Il Comune di Leno ha un proprio servizio di Tesoreria.
- 2 I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal Regolamento di contabilità nel rispetto dei limiti e principi di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 67 - RESPONSABILITÀ

- 1 Per gli amministratori e per il personale del Comune di Leno si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
- 2 Il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- 3 L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto: la responsabilità degli amministratori, del Segretario Comunale e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

TITOLO SESTO PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 68 - PRINCÌPI

- 1 Il Comune di Leno garantisce e favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.
- 2 Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.
- 3 Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, così come previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalla legge del 7.8.1990 n. 241.
- 4 Il Comune di Leno attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità.
- 5 In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7.8.1990 n. 241, adegua inoltre la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 69 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- 1 Nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:
 - a) la valorizzazione delle libere forme associative;
 - b) la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
 - c) istanze, petizioni e proposte;
 - d) il diritto di azione popolare;
 - e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
 - g) il diritto di accesso alle strutture.

Art. 70 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1 Il Comune di Leno valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.
- 2 Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'ente, con particolare riguardo alle commissioni, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste nell'apposito Regolamento del Consiglio e delle Commissioni.
- 3 Possono essere istituite consulte permanenti di tutte le associazioni, distinte nei settori, di cui al primo comma del presente articolo; esse sono riunite almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Assessore competente per materia.

- 4 Compito della consulta è quello di concorrere a formulare proposte, studi, ricerche e iniziative; in particolare le è affidata la funzione di esprimere un parere sul piano coordinato delle attività per lo specifico settore predisposto dall'Assessore competente.
- 5 Tale piano dovrà contenere le iniziative di maggiore rilevanza, l'ente promotore, i destinatari, l'epoca di attuazione, gli obiettivi, le risorse, i costi e le modalità organizzative.
- 6 I piani coordinati saranno sottoposti al Consiglio Comunale e costituiranno parte integrante degli atti deliberativi concernenti i contributi finanziari da destinare alle associazioni, secondo le risorse dell'ente e secondo i criteri precedentemente stabiliti.
- 7 La consulta è composta dai presidenti, o loro delegati, di tutte le associazioni del settore.
- 8 Ogni associazione è tenuta a depositare agli atti della Segreteria Comunale copia del proprio statuto o atto costitutivo, l'elenco aggiornato dei soci e i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali.

Art. 71 - COMITATI DI GESTIONE

- 1 Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali ad esempio le scuole materne, gli impianti sportivi, ricreativi, culturali, le attività di assistenza e simili.
- 2 Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione e adottare un proprio regolamento per definire funzioni, organi rappresentativi e mezzi.
- 3 I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione, che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 72 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

- 1 Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifesti e col ricorso agli organi di stampa e radiotelevisivi locali.
- 2 Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco organizzano la partecipazione dei cittadini a livello di frazione per problemi di rilevanza generale e di quartiere.
- 3 Assemblee di frazione o di quartiere possono essere promosse anche su richiesta dei cittadini, di comitati e di associazioni locali.
- 4 La convocazione è disposta dagli organi, di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso il manifesto, indicante giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché gli argomenti in discussione. Copia della convocazione è in qualunque caso, consegnata ai consiglieri comunali.
- 5 La consultazione di cui al precedente comma, è obbligatoria in occasione della stesura del bilancio di previsione e della elaborazione del Piano Regolatore Generale e delle sue varianti.
- 6 Possono anche essere riconosciuti comitati spontanei territoriali e di frazione, da normare con apposito regolamento.
- 7 In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio Comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari recapitati a domicilio; essi saranno poi riconsegnati dai cittadini nelle sedi o negli uffici precedentemente stabiliti.
- 8 L'istituto della consultazione preventiva, di cui al precedente comma, è attuato anche su iniziativa popolare, quando lo richieda il 5% del corpo elettorale risultante dall'ultima revisione approvata.

Art. 73 - REFERENDUM

- 1 Il Comune di Leno favorisce la consultazione della popolazione attraverso l'istituto del referendum, che può essere consultivo o abrogativo.
- 2 Il referendum consultivo è ammesso su decisione consiliare, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, ovvero a richiesta di almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.
- 3 Il referendum abrogativo è ammesso a richiesta del 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.
- 4 Non possono essere indetti referendum consultivi o abrogativi in materia di atti normativi e regolamentari, di pianificazione e programmazione generale, di tributi locali e di tariffe, su atti

amministrativi vincolati da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, su atti esecutivi e su provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti.

- 5 Il Consiglio Comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- 6 Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 74 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- 1 Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio Comunale che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale e di frazione.
- 2 Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze.
- 3 Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria Comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.
- 4 L'organo che ha per legge e per statuto competenza in ordine alla decisione ed alla risposta è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro 30 giorni dalla data di protocollo.
- 5 Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

Art. 75 - DIRITTO DI AZIONE POPOLARE

- 1 Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- 2 La Giunta Comunale può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese non sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 76 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e quando si tratti di procedimento che incida su posizioni soggettive, l'avvio dello stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.
- 2 Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
- 3 L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
- 4 Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 5 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Art. 77 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1 - Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

- 2 Presso l'ufficio di Segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e dei Regolamenti comunali.
- 3 Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, delle aziende autonome e speciali, e degli enti pubblici e dei gestori dei servizi pubblici del Comune di Leno, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di accesso agli atti.
- 4 Il medesimo Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 78 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI

1 - Il Comune di Leno riconosce agli enti, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni, di cui all'art. 72 del presente statuto, il diritto di accedere alle strutture, ai servizi comunali e ad altri spazi idonei compatibilmente con l'effettiva disponibilità.

Art. 79 - FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 In relazione al primo comma dell'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che indica nel Consiglio Comunale l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 legge 7.8.1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, il Consiglio Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione locale.
- 2 Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco e al Segretario Comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.
- 3 Il Sindaco e il Segretario Comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.
- 4 Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento dell'amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.
- 5 Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO SETTIMO IL DIFENSORE CIVICO

Art. 80 - ISTITUZIONE UFFICIO

- 1 L'Amministrazione Comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico, anche a mezzo di convenzioni con altri enti pubblici.
- 2 Le relative caratteristiche, attribuzioni e compiti formeranno oggetto di specifico regolamento, che dovrà prevedere i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per ricoprire la carica, nonché la durata nella carica stessa che non potrà comunque superare la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e le condizioni di decadenza o revoca dall'ufficio.
- 3 Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con apposita votazione che dovrà ottenere il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri Comunali assegnati.
- 4 Le votazioni sono a scrutinio segreto.
- 5 Può essere nominato Difensore Civico qualsiasi cittadino italiano. Non possono essere nominati Difensore Civico:
 - a) i segretari di partiti politici;
 - b) i segretari di organizzazioni sindacali;
 - c) coloro che non possono essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - d) i componenti la Giunta e il Consiglio Comunale.
- 6 Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere rieletto per più di una volta.

TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 81 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE VARIAZIONI

- 1 Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 2 Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 82 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1 Lo statuto del Comune di Leno è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2 Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune di cui al precedente comma e trovano applicazione immediata tutti gli istituti dallo stesso previsti.
- 3 Lo statuto, ogniqualvolta venga modificato, viene portato a conoscenza della cittadinanza mediante comunicazione sul sito internet del Comune, all'albo pretorio on line e sui canali social ufficiali.²

_

² Comma modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 41/2023